

Penale Sent. Sez. 1 Num. 39773 Anno 2018

Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

Relatore: MINCHELLA ANTONIO

Data Udiienza: 18/05/2018

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

NABIR Ossin, nato il 02/05/1975;

Avverso la sentenza n. 255/2014 del Giudice di Pace di Alessandria in data 25/11/2015;

Visti gli atti e il ricorso;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Franca Zacco, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

~~Udito il difensore Avv.~~

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza in data 25/11/2015 il Giudice di Pace di Alessandria condannava Nabir Ossin alla pena di € 10.000,00 di multa per non avere ottemperato all'ordine di lasciare il territorio nazionale. Rilevava il Giudice di Pace che in data 29/01/2013 un controllo di polizia giudiziaria in Alessandria portava a constatare che l'imputato, di nazionalità algerina ma non in possesso di documenti di identità, risultava colpito da decreto di espulsione emesso il 21/01/2013 dal Prefetto di Alessandria nonché dal relativo ordine del Questore: oltre a ciò, non risultava alcun legittimo motivo di permanenza ulteriore sul territorio nazionale, non era emersa alcuna ragione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

S

4
h

giustificatrice né aveva allegato elementi tali da far desumere una indigenza tale da costituire giustificato motivo per non essere partito: un simile motivo doveva essere costituito da situazioni ostative di particolare pregnanza e non semplicemente da difficoltà economiche, dovendo essere tali da rendere inesigibile l'ottemperanza all'ordine.

Avverso detta sentenza propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore Avv. Mariagrazia Marelli. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b). cod.proc.pen., erronea applicazione di legge: sostiene che nella fattispecie era emersa una situazione di indigenza tale da non consentire l'acquisto del titolo di viaggio poiché un teste appartenente alla polizia giudiziaria aveva riferito le disagiate condizioni di vita del ricorrente, che emergevano anche dal decreto di espulsione stesso (mancanza di lecite fonti finanziarie), ma erano state ignorate dal Giudice di Pace. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e). cod.proc.pen., manifesta illogicità della motivazione: sostiene che la sentenza impugnata dapprima aveva affermato che il ricorrente viveva presso un Centro Caritas e poi non aveva tratto da questo elemento le dovute conseguenze: ciò anche perché il ricorrente non era gravato da un onere della prova sul punto, essendo sufficiente una allegazione.

Il ricorso è fondato.

In linea di principio va rammentato che, in tema di immigrazione, ai fini della sussistenza del giustificato motivo, idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, pur avendo lo straniero l'onere di allegare i motivi non conosciuti né conoscibili da parte del giudice, ciò non implica alcuna inversione dell'onere della prova in capo all'imputato, in quanto resta fermo per il giudice il potere di rilevare direttamente, quando possibile, l'esistenza di ragioni legittimanti l'inosservanza del precetto penale. Di conseguenza, tutte le situazioni integrative del giustificato motivo si traducono in altrettanti temi di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice. La clausola in questione, se pure non può, senza risultare pleonastica, essere ritenuta evocativa delle sole cause di giustificazione in senso tecnico, ha tuttavia riguardo a situazioni ostative di particolare pregnanza, che incidano sulla stessa possibilità, soggettiva od oggettiva, di adempiere all'intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa (Corte Cost. n. 5 del 2004).

Si consideri che, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28.4.2011 (nell'ambito del processo El Dridi, C-61/11PPU), il D.L. 23/06/2011, n. 89, convertito con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129 - recante disposizioni urgenti sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari - ha novato la fattispecie, così che la nuova formulazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter offre diversità strutturali dei presupposti e una differente tipologia della condotta necessari ad integrare l'illecito delineato. Sul punto basterà ricordare che oggi alla intimazione di

allontanamento si può pervenire solo all'esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato.

Il rispetto della sequenza procedimentale da parte del Questore andava verificato dal Giudice, trattandosi di un presupposto del reato: ma di ciò non vi è traccia nella motivazione della sentenza impugnata.

Peraltro, considerato il brevissimo termine tra ordine impartito e controllo effettuato, anche la tematica del disagio economico, della precarietà e della difficoltà di organizzare una partenza non poteva essere ignorata, rientrando ognuno di detti elementi nel più ampio ambito del "giustificato motivo" che costituisce materia di approfondimento (Sez. 1, n. 42381 del 01/12/2006, Rv. 235572).

La sentenza impugnata va quindi annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Alessandria in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Alessandria in diversa persona fisica.

Così deciso il 18 maggio 2018.